



Ordinanza municipale per l'utilizzo del campo di calcio sintetico

Il Municipio di Ascona,

richiamato l'art. 75 ROC, l'art. 192 LOC e l'art. 28 cpv. 1 RALOC, ordina:

Art. 1 – Definizione

Il campo di calcio sintetico, ubicato sul sedime delle Scuole comunali, è di proprietà del Comune di Ascona.

Sono parte integrante del campo di calcio le porte e la recinzione metallica.

Art. 2 – Principio

L'utilizzo del campo di calcio è riservato ai ragazzi che frequentano le scuole elementari e il Collegio Papiro durante i seguenti orari:

lunedì	08.30 – 18.00
martedì	08.30 – 18.00
mercoledì	08.30 – 17.00
giovedì	08.30 – 18.00
venerdì	08.30 – 18.00

Art. 3 – Altri utenti */**

Al di fuori degli orari indicati all'art. 2 il campo di calcio è a disposizione della cittadinanza. Al fine di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la prevenzione e la repressione dei rumori molesti il campo può essere utilizzato nelle seguenti fasce orarie:

lunedì	18.00 – 22.00
martedì	18.00 – 22.00
mercoledì	17.00 – 22.00
giovedì	18.00 – 22.00
venerdì	18.00 – 22.00
sabato	09.30 – 22.00
domenica	09.30 – 22.00

Art. 4 – Divieti e ordine di pulizia

1. All'interno della recinzione metallica è assolutamente vietato fumare.
2. Su tutta l'area verde in materiale sintetico è assolutamente vietato consumare cibi e bevande.
3. È assolutamente proibito l'utilizzo di scarpette con tacchetti (rimovibili e non).

Ci si affida alla responsabilità di ognuno affinché si abbia ad avere il massimo rispetto per gli utenti e le strutture.

Vanno rispettate le misure elementari di ordine e pulizia che sono a carico degli utenti del campo di calcio. Tutti i rifiuti vanno pertanto depositati negli appositi cestini.

**Art. 5 – Danneggiamenti**

Qualsiasi danno riscontrato deve essere annunciato tempestivamente all'Ufficio tecnico comunale.

Art. 6 – Supervisione

L'Ufficio tecnico comunale e la Direzione dell'Istituto scolastico sono incaricati della supervisione del campo di calcio. In particolare sono chiamati a verificare periodicamente lo stato del campo e delle strutture annesse ed il rispetto delle condizioni poste dalla presente ordinanza.

Informano immediatamente il Municipio in caso di mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza.

Art. 8– Responsabilità

Il Comune declina ogni responsabilità per danni che dovessero sorgere a cose e/o persone a seguito dell'uso del campo di calcio. L'utilizzatore è tenuto a prendere gli opportuni accorgimenti per evitare incidenti.

Art. 9 – Contravvenzioni

Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono sanzionate conformemente agli art. 145 e seguenti della Legge Organica Comunale.

Art. 10 – Disposizioni abrogative

È abrogata ogni altra norma in contrasto con le presenti disposizioni.

Art. 11 – Termini ricorsuali

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.

Art. 12 – Entrata in vigore

Le disposizioni della presente ordinanza entreranno in vigore una volta cresciuta in giudicato.



Adottata con risoluzione municipale 2313 del 20.11.2018.

Pubblicata all'albo comunale dal 22.11.2018 al 07.01.2019, ritenute le ferie giudiziarie.

* Modifica adottata con risoluzione municipale 1277 del 16.06.2020.

Pubblicata all'albo comunale dal 18.06.2020 al 19.08.2020, ritenute le ferie giudiziarie.

** Modifica adottata con risoluzione municipale 572 del 14.03.2023.

Pubblicata all'albo comunale dal 15.03.2023 al 02.05.2023, ritenute le ferie giudiziarie.